



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Progetto Definitivo della S.S. 16 Tangenziale ovest Foggia. "Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16)". Lotti 1-2-3
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 152/2006
<i>ID Fascicolo</i>	7530
<i>Proponente</i>	ANAS S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS- Sottocommissione VIA n. 437 del 25 febbraio 2022

✓ Resp.Set: Di Gianfrancesco C.
Ufficio: CreSS_05-Set_04
Data: 04/05/2022

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 04/05/2022

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", nella formulazione previgente alle modifiche apportate dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO la legge 22 aprile 2021, n.55, di conversione con modificazioni del decreto legge 1 marzo 2021, n.22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., presentata dal Commissario Straordinario, nominato con D.P.C.M. del 16/04/2021, con nota prot. n. COMM_SS16 0000003 del 18/10/2021, acquisita con prot. MATTM-113653 del 20/10/2021, successivamente perfezionata e rettificata con nota prot. COMM_SS16 0000032 del 16/11/2021, acquisita con prot. MATTM-127673 del 18/11/2021, predisposta in riscontro alla richiesta di questa Direzione Generale prot. MATTM-115746 del 26/10/2021 relativa al Progetto Definitivo della S.S. 16 Tangenziale ovest Foggia. "Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16)". Lotti 1-2-3

CONSIDERATO che l'intervento rientra tra le opere commissariate con D.P.C.M. del 27/04/2021 codice CUP: F71B16000540001, con applicazione dell'art. 4, c. 2 del D.L. 32 del 18/04/2019, convertito con la legge n. 55 del 14/06/2019, che recita: "*L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari Straordinari, d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati [...]*";

CONSIDERATO che con la citata nota del 18/10/2021, perfezionata con nota del 16/11/2021 la Società ANAS S.p.A. ha fornito la documentazione tecnica in formato elettronico su supporto informatico secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto e la documentazione presentata è stata pubblicata in ultimo sul sito del Ministero della transizione ecologica in data 18 novembre 2021 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

VISTA la nota prot. MATTM/129827 del 23/11/2021 con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la documentazione presentata dal proponente a corredo della richiamata istanza del 18/10/2021 ai fini dell'avvio dell'istruttoria relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, comunicando contestualmente l'ufficio e il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

CONSIDERATO che il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. MIC_SABAP-FG-09450-P del 12/10/2021, acquisita agli atti con prot. MATTM-109629 del 12/10/2021, in fase antecedente alla presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA comunicava al soggetto proponente che le opere in progetto possono interferire con le emergenze archeologiche presenti nell'area del tracciato;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Paesaggio e Qualità Urbana Assessorato all'Ambiente e Territorio Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. AOO_089-22/02/2022/2234 del 22/02/2022 acquisita al prot. MiTE-24988 del 28/02/2022, ha trasmesso il provvedimento dirigenziale n. 53 del 21/02/2022, con il quale, acquisiti i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni territorialmente competenti e il parere del Comitato Regionale per la VIA, espresso nella seduta del 08/02/2022, determina di non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto definitivo della tangenziale ovest di Foggia – Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della tangenziale ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) – Lotti 1-2-3, con il rispetto delle specifiche condizioni richiamate nel provvedimento stesso;

ACQUISITO il parere n. 437 del 25 febbraio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS– Sottocommissione VIA, assunto al prot. MiTE-27572 del 4 marzo 2022, costituito da n. 29 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che oggetto del citato parere n. 437 del 25 febbraio 2022 è la verifica di assoggettabilità a VIA, effettuata in quanto il progetto rientra tra quelli elencati nell'Allegato II bis alla Parte Seconda (Progetti di competenza statale) del D. Lgs. 152/06, così come modificato dal D. Lgs. 104/2017, in riferimento a opere di cui al punto 2: (lettera c) *strade extraurbane secondarie di interesse nazionale; lettera h) "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non incluso nell'allegato II)";*

CONSIDERATO che il parere n. 437 del 25 febbraio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS– Sottocommissione VIA, è stato reso sulla base dei

criteri di valutazione di cui all'Allegato V della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

CONSIDERATO che, con riferimento agli elaborati progettuali, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS– Sottocommissione VIA, nel sopra indicato parere n. 437 del 25 febbraio 2022, ha ritenuto che *i contenuti dello Studio Preliminare Ambientale appaiono sufficientemente esaustivi e le soluzioni progettuali descritte negli elaborati allegati per la valutazione dell'assoggettabilità a VIA sono descritte con sufficiente completezza, ai fini di evincere i potenziali impatti che l'opera potrà determinare in fase di cantiere e di esercizio;*

CONSIDERATO che, per le motivazioni rese nel parere n. 437 del 25 febbraio, dalla pagina 22 alla pagina 25, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS– Sottocommissione VIA, per il *Progetto Definitivo della S.S. 16 Tangenziale ovest Foggia. "Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16)". Lotti 1-2-3*, ha valutato che il Progetto di cui trattasi *“non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non deve essere assoggettato alla procedura di VIA, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.”*, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali nn. 1, 2, 3 e 4, espresse dalla pagina 26 alla pagina 29 del sopra richiamato parere;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS– Sottocommissione VIA, nel citato parere n. 437 del 25 febbraio 2022, ribadisce che *il Proponente dovrà ottemperare a tutto quanto segnalato nella d.d. 53/2022 della Regione Puglia e dovrà acquisire i necessari pareri richiesti (in particolare quello vincolante dell'Autorità di Bacino e quello archeologico) o le autorizzazioni necessarie (in particolare quella paesaggistica);*

CONSIDERATO che con il citato parere la Sottocommissione VIA ha rilevato che:

- l'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA consente la formulazione di prescrizioni, per corroborare la scelta minimalista effettuata (Cons. St. 5379/2020);
- dette prescrizioni non rappresentano “un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di “sorveglianza ambientale”, da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio”;

VISTA la nota prot. MiTE-54882 del 04/05/2022 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1,

lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il *Progetto Definitivo della S.S. 16 Tangenziale ovest Foggia. "Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16)". Lotti 1-2-3;*

DECRETA

Art. 1

Esito valutazione

Sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 437 del 25 febbraio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante, è determinata l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del Progetto Definitivo della S.S. 16 Tangenziale ovest Foggia. "Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16)". Lotti 1-2-3, presentato dalla Società ANAS S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, con la precisazione che le predette condizioni ambientali non rappresentano "un rinvio a livello di progettazione successiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di "sorveglianza ambientale", da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio";

Articolo 2

Condizioni ambientali

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali n. 1, 2, 3 e 4 di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS– Sottocommissione VIA n. 437 del 25 febbraio 2022. La Società proponente è tenuta a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di Verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.
2. Proponente dovrà ottemperare a tutto quanto segnalato nella d.d. 53/2022 della Regione Puglia e dovrà acquisire i necessari pareri richiesti (in particolare quello vincolante dell'Autorità di Bacino e quello archeologico) o le autorizzazioni necessarie, in particolare l'autorizzazione paesaggistica.

Articolo 3

Verifiche di Ottemperanza

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.1.
2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere n. 437 del 25 febbraio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS– Sottocommissione VIA.
3. Alla Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Articolo 4 ***Disposizioni finali***

1. Il presente Decreto sarà comunicato alla Società ANAS S.p.A., al Ministero della cultura, all'ARPA Puglia, e alla Regione Puglia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)